

Procedura

L'INDENNIZZO DIRETTO

L'indennizzo o **risarcimento diretto**, istituito con D.P.R. n°254 del 18 Luglio 2006, è una particolare procedura che regola la richiesta di **risarcimento danni da incidente stradale**, applicabile per specifici casi e che consente al danneggiato, di rivolgersi direttamente presso la propria compagnia di assicurazioni per essere risarcito in tempi brevi.

Quando si applica

L'**indennizzo diretto** si applica nei casi di seguito elencati:

- I veicoli coinvolti ed identificati nell'incidente devono essere necessariamente due, assicurati ed immatricolati in Italia;
- Se entrambi o solo uno di essi è targato con la nuova normativa entrata in vigore il 14/07/2006;
- I **danni fisici incidente stradale** devono rientrare nelle microlesioni (invalidità permanente non superiore al 9%);

Non rientrano nella procedura dell'**indennizzo incidente stradale** i casi che vedono coinvolti:

- Veicoli non assicurati in Italia;
- Veicoli speciali, veicoli agricoli e veicoli che non appartengono alla categoria "veicoli a motore";
- Ciclisti, pedoni e danni a beni immobili;

La richiesta di risarcimento danni

In presenza dei presupposti per l'applicazione dell'**indennizzo diretto** ed al fine di ottenere il **risarcimento dei danni subiti** in tempi rapidi, è opportuno inoltrare la **richiesta di risarcimento danni** alla propria compagnia di assicurazione specificando le seguenti voci:

- NOME COGNOME E RESIDENZA del soggetto avente diritto al risarcimento danni
- CODICE FISCALE
- ETÀ ATTIVITÀ E REDDITO
- DINAMICA E CIRCOSTANZE nelle quali è avvenuto l'incidente
- DATE ED ORARI DI DISPONIBILITÀ ad eventuali verifiche atte ad accertare l'entità dei danni;
- VALUTAZIONE COMPLESSIVA dei danni subiti
- CERTIFICATI MEDICI attestanti l'avvenuta guarigione

È inoltre opportuno specificare se durante l'incidente sono intervenute le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani) e se ci sia stato anche l'intervento dei sanitari del 118.

Una volta redatta la richiesta di **risarcimento danni** è consigliabile che la stessa venga spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria compagnia assicuratrice e nel caso si volesse procedere secondo la procedura ordinaria, è opportuno indirizzare la stessa anche alla compagnia dell'altro veicolo coinvolto.

La procedura di risarcimento

Dopo aver inviato la **richiesta di risarcimento**, la Compagnia assicurativa "apre il sinistro" comunicando a chi ha subito il danno gli estremi dello stesso: numero di sinistro, ufficio e responsabile di riferimento, recapiti ed orari di apertura, etc. Nei successivi 60/90 giorni, la Compagnia assicuratrice dovrebbe effettuare un'offerta di **risarcimento** (60gg per danni materiali – 90gg per lesioni); in caso contrario dovrebbe, comunque, comunicare al danneggiato i motivi di tale decisione (incidente di dubbia veridicità, elementi discordanti, etc.).

Prima di formulare l'offerta, la compagnia assicurativa nomina i propri esperti (periti tecnici, accertatori, medici-legali) e soltanto dopo avere acquisito le loro relazioni valuta la pratica risarcitoria decidendo se effettuare o meno l'**offerta di risarcimento**.

Non sono rari però i casi in cui il danneggiato consideri l'offerta non adeguata accettando la somma della compagnia solo come anticipo, salvo poi far valere i propri diritti e le proprie ragioni innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

CALCOLO DEL RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE

Il **calcolo del danno non patrimoniale** in un incidente stradale, si effettua tenendo in considerazione delle **tabelle** emanate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nelle quali si tiene conto dell'età del danneggiato e della percentuale di invalidità che ad esso viene attribuita. In **calcolo del risarcimento danni**, viene effettuato in primis prendendo in considerazione la giusta tabella di riferimento, ad esempio: per un **incidente** avvenuto nel 2014, prenderemo in considerazione le tabelle del Tribunale di Milano 2014.

Una volta scelta la tabella, è opportuno prendere in considerazione la percentuale del **danno biologico** che è stata riconosciuta e l'età del danneggiato, incrociando queste due variabili otterremo il valore (in euro) del

risarcimento del danno non patrimoniale corrispondente ai valori immessi. Successivamente, entra in gioco un nuovo valore definito personalizzazione del danno che include soprattutto i danni di natura psicologica provocati dal danno subito. Come dice la parola stessa è un valore personalizzabile in base alla gravità del danno e se viene applicato, varia a secondo delle percentuali indicate in tabella.

L'ultima variabile da tener presente è il calcolo dell'**invalidità temporanea**, che deriva dalla moltiplicazione del punto base (min. € 96,00 max € 145,00) per i giorni di invalidità totale ai quali bisogna sommare i giorni di invalidità parziale moltiplicati per le rispettive percentuali di invalidità (solitamente 75% 50% 25%). Infine, il calcolo del **risarcimento danni da incidente stradale**, quindi, è ottenuto dalla somma del valore del danno non patrimoniale al quale va aggiunta la personalizzazione del danno e il valore dell'invalidità temporanea.

Contenuti correlati a risarcimento danni incidente stradale

- [calcolo del risarcimento danni incidente stradale](#)
- [risarcimento danni incidente stradale mortale](#)
- [risarcimento danni incidente stradale pedone](#)
- [risarcimento danni incidente stradale tabelle](#)
- [risarcimento danni incidente stradale competenza territoriale](#)
- [risarcimento danni incidente stradale mediazione](#)
- [indennizzo incidente stradale](#)
- [danni fisici da incidente stradale](#)

Vuoi saperne di più?

800 770 273